PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE N. 14 del 27 marzo 2013

OGGETTO n. 4	Definizione della controversia XXXXXXX contro ACTIVE NETWORK XXX

	Pres.	**Ass.**
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro:Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Andrea Petrollini

Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri

Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

XXXXXXXXXXXX contro ACTIVE NETWORK XXX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 ñStruttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionaleò e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ñNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiò;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 ñNorme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilitàò;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 ñIstituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivoò e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante ñCodice delle comunicazioni elettronicheò;

VISTE la legge regione dell'Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante ñnorme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioniò e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante ñregolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioniò;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 ñsemplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territorialiò;

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante ñRegolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utentiò (di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante ñapprovazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettronicheò;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP ñApprovazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249ò;

VISTA la Delibera n.73/11/CONS ñapprovazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481ò(di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 22 Novembre 2011 -prot. n.5389- con la quale XXXXXX, corrente in XXXXXXX Via XXXXX n.XX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Active Network XXX;

VISTA la nota datata 13 Dicembre 2011 -prot.n 5807- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

PRESO ATTO che entrambe le parti non hanno depositato note difensive e/o documentazione;

VISTA la nota del responsabile del procedimento datata 30 gennaio 2012 -prot.n.423-con la quale, in considerazione della descrizione generica ed approssimativa dei fatti e delle richieste, nonché di carenza di memorie dell'operatore, ai sensi dell'art.18 del Regolamento, entrambe le parti sono state inviate a chiarire le rispettive posizioni e richieste, supportandole con la relativa documentazione; in particolare l'istante è stato inviato a depositare nota illustrativa analitica e circostanziata dei fatti e delle richieste;

PRESO ATTO che entrambe le parti non hanno evaso detta richiesta se non in misura esigua tale da non avere un quadro di riferimento esaustivo ai fini della formulazione di una seppur minima certezza normativa,

CONSIDERATO

quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante XXXXXX nell'istanza introduttiva fornisce una descrizione dei fatti oggetto della controversia omettendo di indicare però date ben precise(dal.... al.....)facendo scaturire di conseguenza la mancata individuazione del periodo in cui ha avuto prelievi tramite RID per i canoni che in mancanza di servizi non dovevano essere corrisposti, in subordine la richiesta iniziale dell'UG non rispecchia fedelmente quanto riportato sul modello GU14;.

1.2-L'operatore Active Network XXX non si è costituito nonostante il regolare ricevimento in data 21 Dicembre 2011 della comunicazione di avvio del procedimento, corredata di copia dell'istanza introduttiva.

L'operatore inoltre non ha evaso la richiesta istruttoria fatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.18 del Regolamento.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1-Nel corso del procedimento, quindi sulla base di quanto inizialmente genericamente e approssimativamente dichiarato dall'istante non è possibile rinvenire in atti dati che possano far emergere e quindi individuare il periodo esatto per la constatazione di un comportamento scorretto e inadempiente dell'operatore.

Ne consegue che l'istanza va rigettata.

2.2-Le spese di procedura, considerato che non è stata accertata alcuna responsabilità dell'operatore non possono essere poste a carico di quest'ultimo.

D E L I B E R A

Rigetta l'istanza pervenuta il 22 Novembre 2011 - prot. n.5389- del Sig. XXXXXX**,** corrente in XXXXXXXX, Via XXXXX n.XX nei confronti dell'operatore **Active Network XXX**

Spese di procedura compensate.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dellâarticolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dellâarticolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
(Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE
(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente
(Simonetta Silvestri)I

Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2013\Delibere\Versioni Pubblicazione\27.3.2013\Deliberazione n. 14 del 27 marzo 2013.odt